SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 693)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FLAMIGNI, TEDESCO TATO' Giglia, BARSACCHI, JANNELLI, BRANCA, MAFFIOLETTI, NOCI, BERTI, STEFANI, MORANDI, GUERRINI, MOLA, OTTAVIANI, POLLASTRELLI e DE SABBATA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1980

Programma di interventi straordinari per la realizzazione di alloggi di servizio e in assegnazione in favore del personale delle Forze di polizia

ONOREVOLI SENATORI. — Abbiamo inteso presentare questo disegno di legge — che vuole realizzare, attraverso un programma di interventi straordinari, alloggi di servizio e alloggi da assegnare in locazione semplice, ma sempre destinati all'incarico, al personale delle forze di polizia — di fronte al colpevole e incomprensibile ritardo del Governo.

Durante la VII legislatura, infatti, un disegno di legge sulla materia, presentato al Senato e ivi approvato nella seduta del 31 maggio 1978, era stato, in seconda lettura, approfondito e fortemente modificato dal comitato ristretto delle Commissioni riunite degli affari interni e dei lavori pubblici della Camera dei deputati.

In particolare era stato criticato il criterio dei « villaggi speciali » e auspicato l'inserimento integrato degli alloggi da destinare alle forze di polizia, nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica, in collegamento col piano decennale (Giuliari); era stato criticato il ricorso alla concessione a società a partecipazione statale (leggi ITALSTAT) per l'attuazione del programma, e si indicavano invece negli Istituti autonomi per le case popolari gli enti esecutivi i quali, anche grazie alle nuove disposizioni di legge in materia di edilizia pubblica, avevano acquisito esperienza e capacità operativa nell'espletamento delle opere (Peggio). Unanime era stata la richiesta dell'urgenza.

Mostratosi il Governo disponibile a questa richiesta di approfondimento, nell'autunno dello stesso anno un nuovo testo del disegno di legge aveva trovato sostanzialmente l'accordo del comitato ristretto. Tuttavia, e senza che vi fossero valide motivazioni, questo testo non fu più portato alla discussione delle Commissioni, bloccando in tal modo l'*iter* del disegno di legge.

La VIII legislatura ha visto addirittura invertire la volontà del Governo. In una situazione di accresciuta difficoltà per le forze di polizia, il Governo dapprima ha tentato

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

nel primo provvedimento di variazione al bilancio del 1979 di cancellare la dotazione finanziaria destinata alla costruzione degli alloggi di servizio; in seguito, nel discusso decreto sugli sfratti, ha proposto di definanziare lo stanziamento della metà.

Questo disegno di legge tiene conto del testo concordato nel comitato ristretto dell'autunno del 1979, ricollegandolo più puntualmente alle disposizioni della legge 18 agosto 1978, n. 497, per la costruzione di alloggi di servizio in favore del personale delle Forze armate.

Nel titolo I viene considerata la procedura circa la predisposizione e l'attuazione del programma quadriennale. Sono altresì previsti criteri circa la comunicazione del programma al Parlamento.

Più puntualmente specificato è il compito della apposita commissione nominata dal Ministro dell'interno nell'individuazione dei contenuti del programma; vengono enunciati più distesamente gli elementi costitutivi principali del regolamento; si prevede l'istituzione di un organismo che presieda, in collegamento con la ristrutturazione dell'apparato di coordinamento delle forze di polizia, al rilevamento e all'aggiornamento annuale del patrimonio abitativo di servizio e degli alloggi che comunque ricadono sotto l'amministrazione del Ministero dell'interno.

Nel titolo II viene trattata la materia riguardante la realizzazione degli alloggi propriamente di servizio, con riguardo alle aree comunali e demaniali destinate agli interventi e alle permute fra demanio dello Stato in uso delle forze di polizia e demanio comunale o altrimenti pubblico. Viene definita l'utilizzazione dei rientri dei canoni degli alloggi in concessione. La realizzazione viene affidata, per questa parte del programma, alle amministrazioni interessate ovvero agli IACP.

Nel titolo III si definiscono i criteri di intervento immediato, nelle sedi previste, sul patrimonio edilizio pubblico in costruzione o comunque disponibile, attraverso una riserva di alloggi da destinare al personale delle forze di polizia, e le facilitazioni per l'assegnazione o l'accesso alla proprietà della casa, durante e dopo il periodo dell'incarico, nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica.

Le disposizioni finanziarie, nel titolo IV del disegno di legge, prevedono il mantenimento dello stanziamento dei 600 miliardi di lire già previsti nell'originario disegno di legge, con una ripartizione di lire 75 miliardi per gli alloggi di servizio e lire 525 miliardi da destinare per il rifinanziamento del piano decennale. Nel primo anno di attuazione della legge, sui 200 miliardi di lire già stanziati in bilancio per l'anno 1980, si prevede una ripartizione rispettivamente di lire 30 miliardi per gli alloggi di servizio e di lire 170 miliardi per la riserva degli alloggi di edilizia residenzale pubblica da destinare alle forze di polizia.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Art. 1.

Per il quadriennio 1980-1983, i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici, sono autorizzati a dare attuazione ad un programma di interventi straordinari per la realizzazione di alloggi di servizio e in assegnazione di tipo economico da destinare al personale civile e militare del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2.

Il programma di cui al precedente articolo è predisposto entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge da apposita commissione nominata dal Ministro dell'interno.

Ricevuta l'approvazione del Ministro dell'interno, entro trenta giorni il programma è trasmesso al Comitato per l'edilizia residenziale (CER) e comunicato alle Camere.

Per la parte attinente alla competenza dei servizi demaniali il programma viene approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro delle finanze.

Il Ministro dell'interno, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del programma nonchè sulle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 3.

La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un Sottosegretario da lui

nominato, è composta da un rappresentante, rispettivamente, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo delle guardie forestali dello Stato.

La commissione provvede:

1) ai fini della programmazione degli interventi:

a) alla valutazione complessiva del fabbisogno;

b) all'individuazione, secondo criteri di priorità, delle aree regionali e delle località, in relazione alle esigenze funzionali di ciascuna forza di polizia;

2) ai fini della realizzazione annuale del programma:

a) alla destinazione e quantificazione degli alloggi di servizio e in assegnazione;

b) alla indicazione delle tipologie degli alloggi e degli immobili da realizzare nelle sedi individuate, nell'ambito delle disponibilità delle aree e delle previsioni degli strumenti urbanistici dei comuni interessati.

Art. 4.

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro della difesa, emana con proprio decreto il regolamento contenente norme: per la classificazione e la ripartizione degli alloggi, tenuto conto dei posti di impiego e dei vari incarichi; per le procedure e le modalità di concessione e di assegnazione degli alloggi, e di revoca, di annullamento e di decadenza delle assegnazioni e delle concessioni; per il calcolo delle rette e degli altri oneri e per i criteri di determinazione dei canoni di concessione, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale per l'edilizia residenziale pubblica; per i tempi di adeguamento dei canoni e degli altri oneri che riguardano gli alloggi preesistenti; per la formazione delle graduatorie, con partico-

lare riferimento al punteggio determinato in base alla composizione e al reddito del nucleo familiare, nonchè ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio all'arrivo in una nuova sede; per la composizione — in cui in ogni caso siano presenti gli organi della rappresentanza delle forze di polizia — di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi.

Il regolamento disciplina anche i casi in cui, per eventi eccezionali, l'alloggio rimane in assegnazione al titolare o ai familiari oltre il periodo dell'incarico.

Il canone degli alloggi in assegnazione è adeguato al canone sociale degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Le sezioni carabinieri e guardia di finanza dell'organo nazionale di rappresentanza militare, nonchè gli organi di rappresentanza a livello centrale delle altre forze di polizia, sono chiamati preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento.

Art. 5.

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno, tramite organismo appositamente istituito presso la direzione nazionale della pubblica sicurezza, provvede al rilevamento della consistenza del patrimonio edilizio destinato ad alloggi di servizio in concessione e ad alloggi in assegnazione.

I risultati del censimento sono ricalcolati annualmente e fanno parte integrante della relazione di cui al quarto comma dell'articolo 2 della presente legge.

TITOLO II

ALLOGGI DI SERVIZIO

Art. 6.

Gli interventi previsti dalla presente legge per la realizzazione di alloggi di servizio possono essere realizzati:

a) utilizzando aree ed immobili demaniali disponibili, in conformità alle norme

e alle destinazioni dei suoli e degli strumenti urbanistici ovvero, anche in deroga ad essi, ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, e successive modificazioni e integrazioni, a meno che ciò non contrasti con la competenza primaria riconosciuta in materia urbanistica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. In questo caso la deroga è ammessa solo se consentita dai piani urbanistici o se l'ente che li ha adottati, investito della questione tramite il commissario o il vice commissario di Governo, vi acceda con delibera da adottare entro sesanta giorni dalla richiesta;

b) nelle aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni, oppure in aree da reperire ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei limiti previsti dall'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e con il rispetto delle competenze primarie riconosciute in materia agli enti di speciale autonomia di cui alla lettera *a*) del presente articolo; ovvero nelle aree inserite nei piani di recupero comunali di cui all'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

c) nelle aree di proprietà dei privati, con l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Il Ministro dell'interno, per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge ed entro il limite del 10 per cento degli stanziamenti finanziari corrispondenti, è autorizzato ad acquisire, per urgenti necessità, immobili residenziali privati di tipo economico e, preferenzialmente, ove possibile, nell'ambito dell'edilizia convenzionata. In ogni caso il prezzo di acquisto non potrà superare il limite massimo di costo ammissibile stabilito ai sensi dell'articolo 3, lettera *n*), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Tale facoltà è consentita comunque per gli interventi di modesta entità nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico.

Gli oneri di urbanizzazione sono a carico del Ministero dell'interno.

La deliberazione del consiglio comunale che approva la localizzazione degli interventi costituisce variante al programma pluriennale di attuazione ove l'area prescelta non vi sia già compresa.

Art. 7.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare permute di aree o fabbricati demaniali, non idonei alle finalità del presente titolo, con idonee aree destinate ad edilizia residenziale, comprese quelle di cui alla lettera *b*) del precedente articolo, o con alloggi di tipo economico, anche di maggior valore, di proprietà dei comuni o, in subordine, di altri soggetti pubblici, mediante conguaglio a carico degli stanziamenti previsti dalla presente legge o a favore dell'erario, purchè nel rispetto degli strumenti urbanistici. In quest'ultimo caso il relativo importo è versato in tesoreria per essere riassegnato all'Amministrazione dell'interno per le finalità di cui al presente titolo.

Art. 8.

Gli interventi di cui al presente titolo saranno realizzati a cura diretta delle amministrazioni interessate ovvero dagli IACP competenti per territorio, previa stipula di apposita convenzione. In tal caso al rimborso delle spese tecniche si farà luogo secondo la percentuale fissata dalla regione, ai sensi dell'articolo 5, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.

All'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente titolo provvedono, ai sensi dell'articolo 9, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, gli IACP competenti per territorio.

L'approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle opere.

Art. 10.

Il canone degli alloggi in concessione è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e versato in tesoreria con l'imputazione al bilancio in entrata dello Stato.

L'importo è riassegnato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per essere impiegato annualmente nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi.

TITOLO III

RISERVA DI ALLOGGI E PUNTEGGI PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 11.

Il CER, entro due mesi dalla trasmissione del programma di cui all'articolo 2 della presente legge, e poi annualmente, indica alla regione la determinazione della quota, comunque non superiore al 10 per cento per ogni provincia, di alloggi da destinare nelle province interessate al personale delle forze di polizia nell'ambito dei programmi per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si prevede verranno ultimati, o che comunque si rendano disponibili, nell'anno successivo.

Tale determinazione è comunicata agli IACP, ai comuni e ai prefetti interessati.

All'assegnazione degli alloggi compresi nella quota predetta provvedono le commissioni di assegnazione secondo le modalità e le procedure che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 4.

Per la determinazione, il versamento e la contabilizzazione dei canoni di locazione si applicano le norme concernenti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli alloggi che saranno ultimati entro il 31 dicembre 1984.

Art. 12.

Gli assegnatari degli alloggi compresi nella quota di riserva di cui al precedente articolo 11, all'atto del collocamento in quiescenza, hanno facoltà di continuare a condurre gli alloggi stessi soltanto nel caso in cui in precedenza siano stati assegnatari di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica. Tale facoltà non può essere esercitata qualora il soggetto lo abbia riscattato ovvero sia decaduto dall'assegnazione ovvero essa gli sia stata revocata o annullata.

Art. 13.

Ai fini dei requisiti per l'accesso ai mutui agevolati per l'edilizia pubblica convenzionata e ai fini dell'ottenimento in assegnazione di alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata valgono per il personale delle forze di polizia le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 della legge 18 agosto 1978, n. 497.

All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, dopo il numero 10) è aggiunto il seguente:

« 11) richiedenti appartenenti alle forze di polizia che per collocamento in quiescenza debbano lasciare nel biennio successivo alla data del bando di concorso l'alloggio di servizio o quello compreso nell'apposita quota di riserva, ovvero ne siano stati escomiati da non più di tre anni: punti 3 ».

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 14.

Per la realizzazione del programma di interventi straordinari di cui al titolo I, il Ministro dell'interno è autorizzato ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza di lire 75 miliardi, fermo restando che i pagamenti non devono superare i limiti degli stanziamenti iscritti in

appositi capitoli di bilancio dello stesso Ministero in ragione di:

lire 30 miliardi per il 1980;
lire 45 miliardi per il 1981.

Art. 15.

Lo stanziamento di cui all'articolo 35, lettera *c*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, è aumentato di lire 170 miliardi per l'anno 1980, di lire 150 miliardi per l'anno 1981 e di lire 225 miliardi per l'anno 1982.

Art. 16.

All'onere di lire 200 miliardi derivante dalla presente legge per l'anno finanziario 1980 si fa fronte con lo stanziamento all'uopo previsto nella legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Per gli anni rimanenti si provvede in sede di approvazione della legge finanziaria per gli anni 1981, 1982 e 1983.

Art. 17.

Le opere e gli interventi previsti dalla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità e urgenti e indifferibili. Ad essi si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Rimangono ferme le eventuali competenze primarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di dichiarazione di pubblica utilità.